

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 499)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, FIMOGNARI e MEZZAPESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1984

Istituzione dei collegi professionali dei massofisioterapisti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 833 del 23 dicembre 1978, che istituisce il Servizio sanitario nazionale, sancisce fra l'altro, all'articolo 6, lettera *s*), che sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti « gli ordini e i collegi professionali », ma ciò nonostante, a cinque anni dal varo della suddetta legge, si perpetuano situazioni che vanificano le norme in essa contenute.

Fra gli ostacoli maggiori che la riforma sanitaria ha incontrato in questi cinque anni sono senz'altro da annoverare la carenza di personale paramedico qualificato, la mancanza di strumenti che rendano possibile una seria e concreta programmazione di interventi ed infine, ma non meno grave, una spesa sanitaria molto spesso non razionale perché destinata ad interventi non qualificati.

La branca del Servizio sanitario nazionale, che è emblematica in questo, è senza dubbio quella della riabilitazione o, come più giustamente la si definisce oggi, della prevenzione terziaria.

Prevenzione terziaria significa trattamento preventivo di soggetti affetti da stati patologici, come l'artrosi o i postumi di un trauma dell'apparato locomotore, che possono degenerare fino a dare esiti invalidanti: questo fino al completo reinserimento di questi soggetti nel tessuto sociale produttivo.

Come si vede, quindi, si tratta di un settore di capitale importanza, la cui efficienza (o non efficienza) si rifletterà sempre, inevitabilmente, oltre che sulla società italiana, sul cittadino, anche sui rapporti di lavoro, sulla economia del Paese e sulla spesa pubblica.

In merito al personale specializzato che opera in questo settore, i massofisioterapisti, c'è da registrare una cronica carenza di scuole che, se è vero che sono abbastanza diffuse nel Nord-Italia e scarse nel Centro, è anche vero che mancano completamente nell'Italia meridionale dove, in conseguenza di questo, si creano penosi e preoccupanti vuoti di assistenza da parte della struttura pubblica.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nonostante tutto ciò, i massofisioterapisti che operano oggi in Italia (circa quattro mila) contribuiscono non poco al regolare funzionamento delle strutture in cui sono inseriti (ospedali, USL, centri specialistici convenzionati, cliniche private, ecc.), alleviando in tal modo una situazione che tende ad evolversi purtroppo in senso negativo.

La cosa che però in tutto ciò appare più urgente, è la necessità di tutelare questa categoria ed i cittadini.

È da anni che i massofisioterapisti che esercitano legittimamente, con encomiabile senso civico e spirito di sacrificio, si sono autoregolamentati ed autodisciplinati organizzandosi in una Federazione nazionale; ma è quanto mai doveroso da parte dello Stato far sì che questa categoria possa ottenere almeno il riconoscimento che spetta, per legge, alle professioni sanitarie: l'albo professionale.

L'istituzione dei collegi professionali dei massofisioterapisti, oltre che il giusto riconoscimento delle capacità e dei meriti acquisiti con il sacrificio, l'impegno e la professionalità di questa categoria, rappresenterebbe per lo Stato l'acquisizione di un valido strumento atto ad estendere le sue possibilità di intervento nel settore sanitario.

Si avrebbe, in primo luogo, la possibilità di dialogare con una categoria nella sua totalità; si avrebbe il modo di pianificare gli interventi per quanto riguarda il settore della riabilitazione, perché si saprebbe con sicurezza di quanti operatori si può disporre in tutto il territorio nazionale e nelle singole regioni, con la possibilità, quindi, di programmare anche i corsi di formazione di questo personale specializzato; si tutelerebbero maggiormente i cittadini, che eviterebbero così di cadere nelle mani di gente priva di scrupoli oltre che dell'adeguata preparazione professionale; si tutelerebbero degli onesti operatori, dei seri professionisti, che vedono dilagare ogni giorno di più il fenomeno dell'abusivismo.

Ci sono da considerare, infine, i vantaggi indiretti che possono derivare alla comunità da tutto questo: aumentando le possibilità di controllo su chi esercita questa professione, si avrebbe certamente una contrazione del fenomeno dell'abusivismo, il che si tradurrebbe non solo in una maggiore tutela dei cittadini e di chi opera legittimamente, ma anche in un più alto livello qualitativo del servizio che viene offerto alla collettività e quindi, in ultima analisi, in una spesa sanitaria più razionale perché più qualificata e dei cui effetti risentirebbe sicuramente anche la spesa per la previdenza sociale, essendo prevedibile sin da ora una diminuzione degli esiti invalidanti in seguito a patologie mal curate o non curate affatto, come purtroppo accade ancora oggi.

Ciò che è stato appena detto potrebbe sembrare solo un mero calcolo dei vantaggi che lo Stato potrebbe ottenere dalla istituzione dei collegi professionali dei massofisioterapisti, ma non bisogna dimenticare che lo Stato ha maturato, nei confronti di questa categoria, un vero e proprio debito, di cui sarebbe oltremodo ingiusto rinviare ulteriormente il pagamento: l'ordinamento giuridico italiano definisce quella del massofisioterapista una « professione sanitaria » (art. 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403), in pari tempo prevede giustamente l'obbligo, per gli esercenti le professioni sanitarie, della iscrizione ai rispettivi albi o collegi professionali (art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233) e stabilisce che sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini ed i collegi professionali (art. 6, lettera s, della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

L'assetto giuridico che si chiede di dare ai massofisioterapisti trova quindi la sua ragione di essere in norme e disposizioni già esistenti, oltre che nell'impegno, nella serietà e nella professionalità che questa categoria quotidianamente trasfonde nel suo lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono istituiti in ogni provincia i collegi dei massofisioterapisti.

I collegi provinciali dei massofisioterapisti sono riuniti in Federazione nazionale con sede in Roma.

Hanno diritto alla iscrizione al collegio tutti coloro che sono in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403.

Art. 2.

Ai collegi provinciali dei massofisioterapisti ed alla Federazione nazionale sono estese, in quanto compatibili, le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora il numero degli aventi diritto ad iscriversi nel collegio residenti nella provincia fosse esiguo, ovvero sussistessero altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale e demografico, il Ministero della sanità, sentita la Federazione nazionale, può disporre che un collegio abbia per circoscrizione due o più provincie finitime, designandone la sede, possibilmente, nel capoluogo della regione.

I presidenti dei collegi provinciali di ciascuna regione costituiscono il consiglio regionale della Federazione nazionale, che ha il compito di rappresentare, a livello regionale, gli iscritti dei collegi provinciali.

Art. 3.

Il massofisioterapista esegue ed applica sull'assistito tutte le tecniche del massaggio, della fisioterapia e della kinesiterapia,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

su prescrizione medica, sia manualmente che mediante l'uso di adeguate apparecchiature, nei centri sanitari pubblici e privati nonchè nell'autonomo esercizio della libera professione.

Art. 4.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge a partire dalla data della sua entrata in vigore.